



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" AMOROSI
di SCUOLA dell'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO

Via Manzoni, 8 - 82031 AMOROSI (BN)

Sedi: AMOROSI - FAICCHIO - MELIZZANO - PUGLIANELLO

C.M. BNIC85200P - tel. 0824.970280

p.e.o.: bnic85200p@istruzione.it - p.e.c.: bnic85200p@pec.istruzione.it

- Ai genitori delle/gli alunne/i della Scuola Secondaria di Primo Grado
- Ai docenti Scuola Secondaria di Primo Grado
- Al sito web

OGGETTO: Deroghe al limite di assenze del 25% del monte ore annuo personalizzato

Sulla base della previsione normativa dell'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 122)

“... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.

Il medesimo articolo 14, comma 7, prevede, altresì, che

“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Tenuto conto del fatto che la norma prevede “assenze ... continuative”, ne consegue che molte assenze saltuarie, pur in presenza di una apposita certificazione medica, non potrebbero rientrare nella deroga. Compete, perciò, al Collegio dei docenti definire i criteri generali e i casi particolari che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è presunta per casi eccezionali, casi certi e assenze appositamente documentate. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota e della normativa vigente, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo permesso di assenze e se tali assenze, pur facendo parte nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, ostacolino, in ogni modo, di procedere alla fase valutativa, valutata la non sufficiente continuità del rapporto educativo. Difatti, anche in presenza di assenze lunghe e concentrate in un lungo periodo, l'alunno deve essere valutato dai docenti; in carenza di valutazioni egli non può essere ammesso agli scrutini neppure se le assenze sono concentrate e certificate. Gli alunni che vanno oltre il monte ore limite di assenze non sono,

perciò, ammessi allo scrutinio finale perché è la stessa norma a stabilirne l'esclusione. Con l'esclusione non si procede, perciò, alla proposta di voto, neanche in quelle materie in cui eventualmente l'alunno avesse una valutazione.

In allegato Delibera Collegio dei Docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Aurilio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993